



NORME GENERALI PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI NEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO AI FINI DELLA SUA CORRETTA CONSERVAZIONE

La concessione d'uso, occasionale o continuativa, degli spazi nell'ex Convento di San Francesco impone l'obbligo di rispettare le seguenti norme, indispensabili per la conservazione del patrimonio culturale rappresentato dai due complessi e dai beni ivi custoditi. Esse sono vincolanti sia per i concessionari, sia per il personale da loro incaricato per la predisposizione e il ritiro di oggetti/attrezzature/dispositivi nonché per la pulizia degli ambienti, sia per gli ospiti/avventori:

- la collocazione di qualsiasi oggetto, attrezzatura e dispositivo (cavi e prese elettriche, trasformatori, fornelli, telecamere, tavoli e sedie, cucine economiche, frigoriferi, altoparlanti, consolle, palchi, fari, imballaggi, contenitori per i rifiuti, tubi, ganci, decorazioni, pannelli, manifesti e volantini, ecc.) deve essere preventivamente concordata con il personale scientifico della Fondazione Bergamo nella storia, che ne valuterà l'impatto sull'edificio e sui beni in esso custoditi non solo al momento dell'utilizzo, ma anche nelle fasi di trasporto e montaggio/smontaggio;
- si potrà accedere al complesso solo nei giorni e negli orari preventivamente concordati con gli uffici amministrativi della Fondazione, rispettandoli tassativamente;
- è vietato l'utilizzo di candele, a meno che non siano preventivamente autorizzate; è fatto divieto assoluto di attaccare o appendere alle strutture murarie dei chiostri qualsiasi tipo di oggetto, anche in questo caso se non preventivamente concordato con la Fondazione
- al fine di preservare gli affreschi nei chiostri e negli ambienti interni dell'ex Convento di San Francesco è vietato posizionare alcunché nelle loro vicinanze. Eventuale deroga deve essere preventivamente autorizzata;
- ogni danno provocato nelle fasi di predisposizione e ritiro di oggetti/attrezzature/dispositivi e in quelle di svolgimento dell'evento e di pulizia degli ambienti dovrà essere segnalato al personale scientifico della Fondazione;
- ogni necessità (organizzativa, di collocazione di oggetti/attrezzature/dispositivi, ecc.) sorta dopo la stipulazione della concessione dovrà essere comunicata alla Fondazione per ottenere l'autorizzazione a procedere: nessuna iniziativa non concordata potrà essere assunta dai concessionari. In caso di emergenza e in assenza di personale della Fondazione, i concessionari potranno rivolgersi agli addetti alla custodia, che provvederanno a contattare il personale della Fondazione per ricevere le indicazioni;

Fondazione Bergamo nella Storia Onlus
Piazza Mercato del fieno 6/a
24129 Bergamo
Tel. 035 247116 / 035 226332
CF e P.IVA 02995900160
www.museodellestorie.bergamo.it

LA STORIA È FATTA DI STORIE.
VIENI AD ASCOLTARLE.



- è vietato l'ingresso negli spazi non compresi nell'accordo di concessione d'uso e comunque nelle aree il cui accesso è chiuso da serrature, transenne, catene, pannelli, ecc. o proibito da appositi cartelli;
- il livello della musica e dei suoni in genere dovrà essere moderato, per evitare disturbo ai residenti e danni da vibrazioni agli affreschi nei chiostrini del Convento di San Francesco;
- è vietato qualunque comportamento che possa provocare danni all'edificio e ai beni in esso custoditi; particolare attenzione dovrà essere posta nel caso gli spazi ai quali è consentito l'accesso ospitino esposizioni museali;
- nel Convento di San Francesco è vietato consumare cibi e bevande in aree diverse da quelle stabilite nella concessione e comunque, anche al loro interno, si dovrà prestare attenzione a non sporcare/danneggiare l'edificio e i beni in esso custoditi;
- i rifiuti dovranno essere raccolti negli appositi contenitori o, se ingombranti, collocati in aree precedentemente concordate con la Fondazione; i concessionari dovranno provvedere al loro smaltimento;
- l'utilizzo di bombole negli spazi interni ed esterni è autorizzato previo accordo col personale scientifico del museo;
- durante cerimonie e ricevimenti di matrimonio è severamente vietato il lancio di riso, petali e altri materiali;
- il personale addetto alla custodia è incaricato di vigilare sull'osservanza di queste norme e di segnalare gli inadempimenti alla Fondazione, ma non è abilitato a concedere alcuna deroga o autorizzazione;
- al termine dell'evento e dello smontaggio e trasporto di oggetti/attrezzature/dispositivi i concessionari sono obbligati a provvedere alla pulizia degli spazi utilizzati, intervenendo direttamente o incaricando un'impresa entro 24 ore, salvo deroga esplicitamente concessa.

Coloro che richiedono la concessione saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente subiti dall'edificio e dai beni in esso conservati anche se apportati non direttamente, ma dal personale da loro incaricato per la predisposizione e il ritiro di oggetti/attrezzature/dispositivi e per la pulizia degli ambienti, nonché dai loro ospiti/avventori. I concessionari dovranno sostenere i costi per gli interventi di manutenzione e restauro che si renderanno necessari dopo la verifica dei danni da parte del personale scientifico della Fondazione.

Per iniziative non a carattere culturale e/o sociale, i concessionari sono tenuti ad effettuare un deposito cauzionale di 1000 €.